

Aliquota ridotta per i gasoli paraffinici

L'aliquota ridotta e il rimborso per gli autotrasportatori si applicano anche ai gasoli paraffinici. Dal 1° dicembre 2023, inoltre, i titolari di depositi o impianti che detengono e movimentano tali prodotti energetici dovranno chiedere l'aggiornamento della licenza d'esercizio rilasciata dall'Agenzia delle dogane. Nei registri contabili e commerciali questi beni dovranno essere indicati separatamente, utilizzando nuovi codici (CADD), validi anche per la compilazione della relativa documentazione di accompagnamento. Queste le principali novità previste dalla circolare dell'Agenzia delle dogane n. 21/2023, pubblicata lo scorso 13 ottobre.

La circolare prende spunto della recente conversione in legge del decreto legge 57/2023 (mediante art. 3-quinquies, comma 2, legge 95/2023), che ha esteso il trattamento fiscale, un'aliquota accisa ridotta, e le agevolazioni previste dal Testo unico accise (art. 24 ter, d.lgs. 504/1995, Tua), proprio ai gasoli paraffinici, ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, quando utilizzati in sostituzione dei gasoli commerciali "tradizionali".

In pratica, sia i gasoli tradizionali che quelli di nuova generazione scontano ora il medesimo prelievo ai fini accise e possono fruire della medesima aliquota ridotta (attualmente euro 403,22 per mille litri, ai sensi della tabella A, 4 bis, Tua) se utilizzati a livello professionale nel settore dell'autotrasporto su gomma.

Tra le agevolazioni estese ai gasoli paraffinici vi è, altresì, la possibilità di chiedere rimborso dell'importo corrispondente alla differenza tra l'aliquota base (attualmente euro 467,40 euro per mille litri, ai sensi dell'all. I, Tua) e la

suddetta aliquota ridotta. Anche tale incentivo è unicamente destinato al settore dell'autotrasporto professionale.

È possibile fruire dell'aliquota ridotta e del rimborso solo se ricorrono le medesime condizioni oggettive e soggettive previste per il gasolio tradizionale: per usufruire del rimborso, i mezzi di trasporto devono essere di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e i veicoli devono essere destinati esclusivamente all'attività di trasporto, anche nel settore pubblico.

Quando si parla di gasoli paraffinici si possono intendere carburanti diesel che vengono creati sinteticamente (per esempio, utilizzando gas naturale) o mediante utilizzo di forze idroelettriche (c.d. tecnologia "power to liquid"), talvolta anche da fonti biogeniche (come oli vegetali idrogenati).

Il prodotto ottenuto con idrotrattamento, in particolare, è una tipologia di carburante che è già venduta nei distributori stradali. Si tratta, in ogni caso, di gasoli che seguono una filiera produttiva e distributiva distinta da quella del gasolio di origine fossile e che, pertanto, devono essere annotati in documentazione commerciale e contabile distinti. I titolari di depositi e di impianti di produzioni di gas paraffinici devono, dunque, mantenere separata la contabilità relativa a tali merci, utilizzando, in sede di registrazione, i nuovi CADD comunicati dall'Agenzia delle dogane e specificando le partite di merce soggette a movimentazione agevolata.

L'innovazione di tali prodotti ha, altresì, richiesto un adeguamento progressivo degli standard di sicurezza e capienza dei depositi di stoccaggio.

Sara Armella
Stefano Comisi

© Riproduzione riservata